

Impugnazione proposta il 19 dicembre 2021 da Ioana-Felicia Rosca avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2021, causa T-434/19, Rosca/Commissione

(Causa C-802/21 P)

(2022/C 398/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ioana-Felicia Rosca (rappresentante: L.-O. Tufler, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Con ordinanza del 7 settembre 2022 la Corte di giustizia (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto in parte manifestamente inammissibile e in parte manifestamente infondata e ha condannato Ioana-Felicia Rosca a sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 27 maggio 2022 — Gemeinde A / Finanzamt

(Causa C-344/22)

(2022/C 398/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente e ricorrente in cassazione: Gemeinde A

Resistente e resistente in cassazione: Finanzamt

Questioni pregiudiziali

1. Se, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, un Comune che, sulla base di uno statuto comunale, riscuote un'«imposta di soggiorno termale» (di un determinato importo per ogni giorno di soggiorno) dai visitatori che soggiornano nel Comune (ospiti delle terme) per la messa a disposizione delle strutture termali (ad esempio, il parco termale, lo stabilimento termale, i sentieri), svolga, con la messa a disposizione di dette strutture agli ospiti delle terme contro il versamento dell'imposta di soggiorno termale, un'attività economica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, anche qualora le strutture termali siano comunque liberamente accessibili a tutti (e quindi anche, ad esempio, ai residenti o ad altre persone non soggette all'imposta di soggiorno termale).
2. In caso di risposta positiva alla prima questione: Se, nelle suddette circostanze di cui al procedimento principale, nell'esaminare se il non assoggettamento del Comune possa provocare «distorsioni della concorrenza di una certa importanza» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il mercato geograficamente rilevante sia solo il territorio comunale.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Hannover (Germania) il 12 luglio 2022 — MK / WB

(Causa C-461/22)

(2022/C 398/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Hannover

Parti

Ricorrente: MK

Resistente: WB

Questioni pregiudiziali

Se l'amministratore di sostegno legalmente nominato che svolge detta attività a titolo professionale sia titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati; in prosieguo: l'«RGPD»).

Se detto amministratore di sostegno sia tenuto a fornire l'accesso ai dati in forza dell'articolo 15 dell'RGPD.

⁽¹⁾ GU 2016, L 119, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 luglio 2022 —
Laudamotion GmbH / flightright GmbH**

(Causa C-474/22)

(2022/C 398/15)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Convenuta in primo grado e ricorrente per cassazione: Laudamotion GmbH

Attrice in primo grado e resistente per cassazione: flightright GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, il diritto a compensazione pecuniaria per un ritardo del volo superiore a tre ore rispetto all'orario di arrivo previsto, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [n. 261/2004]⁽¹⁾, richiede che il passeggero si presenti all'accettazione, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento medesimo, all'ora indicata dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato, ma al più tardi quarantacinque minuti prima dell'ora di partenza pubblicata, oppure se nel caso di un ritardo prolungato nel senso indicato — come nel caso della cancellazione del volo — tale requisito venga meno.
- 2) Qualora, ai fini del diritto a compensazione pecuniaria, non sia escluso, a causa del solo verificarsi di un ritardo prolungato come descritto supra, il requisito della presentazione all'accettazione, se una deroga al riguardo si applichi nel caso in cui il passeggero disponga di elementi sufficientemente sicuri per ritenere che il volo arrivi con un ritardo prolungato inevitabile nel senso suindicato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).
